

**Circolare ASSESSORATO
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA : N. 4 del
23/10/2008 -
Grande Distribuzione.**

Com'è noto l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'art.5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3, del medesimo articolo.

E' altresì noto che il comma 5, articolo 5, della stessa legge disponeva che i Comuni fossero tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuati approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente.

Invero la Regione, con D.P.Reg. n. 165 dell'11 luglio 2000, in esecuzione del citato comma 1, articolo 5, L.R. 28/99, ha emanato le direttive ed indirizzi di programmazione commerciale ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, mentre, di contro, molti Comuni, ad oggi, non hanno ancora provveduto ad adeguare gli strumenti urbanistici generali.

Tale stato di cose, unitamente alla necessità di dare risposte alle legittime istanze degli operatori economici interessati, ha indotto le conferenze dei servizi di cui all'art.9, comma 3, L.R. 28/99 ad operare anche in presenza di singola variante urbanistica commerciale deliberata dal consiglio comunale competente.

Codesta Amministrazione, considerata tale situazione ed altri aspetti di criticità segnalati dalle associazioni di categoria degli operatori economici del settore commercio, nonché il decorso di quasi un decennio dall'entrata in vigore della citata L.R. 28/99, intende farsi promotrice di un processo di revisione della disciplina regolatrice della materia de qua, al fine di favorire, tra l'altro, una maggiore coerenza ed una più razionale evoluzione della rete distributiva locale con lo sviluppo organico di tutto il territorio regionale.

Nelle more di tale complessiva ridefinizione dell'assetto normativo di riferimento, si ritiene necessario richiamare gli Enti in indirizzo a ricondurre la propria attività ad una più rigorosa applicazione degli artt.5 e 9 della più volte citata L.R. 28/99 e a porre in essere i relativi

adempimenti, al fine di garantire un più ordinato sviluppo dei processi economici del territorio nel rispetto dell'indispensabile funzione regolatrice della preventiva programmazione urbanistico - commerciale generale.

Gli intenti sopra espressi e la loro conformità al dettato normativo sono stati condivisi dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana nel parere espresso con nota prot.n.17566/229.08.11 del 06.10.2008, in riscontro alla richiesta di osservazioni in ordine alle schema della presente circolare richiesto dal Dipartimento Regionale Cooperazione, commercio e Artigianato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra e recepiti i suggerimenti formulati dall'Ufficio Legislativo con la nota/parere sopra citata, questa Amministrazione ritiene di dovere espressamente evidenziare agli Enti in indirizzo l'impossibilità, ai sensi dei già citati artt. 5 e 9 L.R. 28/99, di rilasciare autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di grandi strutture di vendita in assenza di una coerente programmazione urbanistico-commerciale generale che abbia ad oggetto l'intero territorio comunale.

Conseguentemente si invitano i Comuni che ad oggi non vi abbiano ancora provveduto a dotarsi, senza ulteriore dilazione, di specifica programmazione urbanistico - commerciale, dando attuazione agli adempimenti prescritti dall'art.5, comma 5, L.R. 28/99 entro e non oltre 180 gg. dalla data di pubblicazione sulla GURS della presente circolare. In mancanza questa Amministrazione avvierà le procedure per l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dal 6° comma dell'art.5 cit..

Nelle more, dovranno essere considerate inammissibili dai Comuni sprovvisti di programmazione urbanistico commerciale a norma dell'art.5 L.R. 28/99, anche ai sensi dell'art.8, comma 2, lett.a) D.Pres.Reg. 26 luglio 2000 (G.U.R.S. 25 agosto 2000 n.39), nuove istanze per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di grandi strutture di vendita.

Sono fatte salve esclusivamente le istanze per le quali i competenti consigli comunali abbiano già deliberato, alla data di pubblicazione sulla GURS della presente circolare, le relative varianti urbanistiche.

I provvedimenti amministrativi da emanarsi in attuazione della presente circolare dovranno essere formati e comunicati agli interessati nel pieno rispetto e con la completa osservanza delle garanzie e della procedure prescritte dalla L.241/90 e succ. modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 10/91.

L'assessore: DI MAURO

note

Id. 1.992